

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
Verona, 17 luglio 2018

Prot. n. 99/18 – CP/mm
Circ. n. 99/RI/20 - 18

Oggetto: **DECRETO DIGNITA' – IN VIGORE DAL 14.07.2018**

Facendo seguito alla nostra [precedente circolare del 4 Luglio 2018 n. 94](#) nella quale si informava le Aziende dei primi contenuti del Decreto Legge c.d. Decreto Dignità recante disposizioni urgenti per lavoratori e imprese comunichiamo che:

il D.L. n. 87/2018 è entrato in vigore il 14 luglio 2018 a seguito della pubblicazione in G.U. n. 161 del 13 luglio 2018 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Il decreto, per la parte relativa al rapporto di lavoro, interviene su licenziamenti, delocalizzazione, lavoro somministrato e lavoro a termine ([D.L. n. 87/2018](#)).

In particolare, per quanto riguarda il **contratto a tempo determinato**, vengono introdotte limitazioni al suo utilizzo:

- è ridotto da 36 a 12 mesi il limite "ordinario" di durata massima, con la possibilità di stipulare contratti di massimo 24 mesi in presenza di specifiche condizioni;
- sono state reintrodotte le causali per la proroga dei contratti dopo i 12 mesi;
- è prevista la possibilità di sottoscrivere contratti a termine "sostitutivi" nei limiti temporali suddetti;
- viene abbassato a 24 mesi il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a esclusione delle attività stagionali, per cui non è richiesta nemmeno la causale giustificativa;
- sono ridotte da 5 attuali a 4 le proroghe possibili nell'arco di 24 mesi;
- viene innalzato dello 0,50 % il contributo aggiuntivo, a sostegno della occupazione, dovuto in caso di contratto a termine: l'aumento è progressivo nel senso che si aggiunge uno 0,50% ulteriore ad ogni rinnovo;
- è innalzato a 180 giorni il termine di decadenza di impugnazione;
- le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore del D.L. 87/2018 nonché alle proroghe e rinnovi riguardanti contratti in corso alla data di entrata in vigore.

Al **contratto di somministrazione** è applicata la disciplina del contratto a termine, a esclusione della disciplina sui limiti massimi di contingentamento e del diritto di precedenza.

L'Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi



RI 1/1